**N. 03840/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 06314/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6314 del 2012, proposto da:

Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino Fg/4 a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Gennaro (Studio Ferrerri & Partners), in Roma, via A. Gramsci, n. 54;

*contro*

Lovallo Vito S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Mariano Romaniello, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;  Progetto Geoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 01192/2012, resa tra le parti, concernente affidamento lavori ampliamento discarica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lovallo Vito Sas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale e di accoglimento del ricorso principale di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati G. Ordine e R.M. Romaniello;

Ritenuto che non sono emersi elementi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, considerato che la sentenza impugnata, sia pure ad un primo, sommario, esame, appare essere basata su condivisibili assunti;

Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6314/2012).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)